



CONVENZIONE
TRA
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
E
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune.

Visto l'articolo 19 comma 2 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.

Visto l'articolo 6, comma 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i., il quale prevede che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del codice stesso, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.

Visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il Codice dell'amministrazione digitale così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, che all'art. 62 bis prevede l'istituzione presso l'Autorità della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici e ne prevede l'utilizzo anche al fine di "... favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ..."

Visto l'articolo 50 comma 2 del citato D.Lgs. 82/2005 che prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente e senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive.

Visto l'articolo 58 del citato D.Lgs. 82/2005 che prevede che le Amministrazioni titolari di banche dati, accessibili per via telematica, predispongano apposite convenzioni, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle altre amministrazioni richiedenti.

Visto l'art. 6-bis, comma 1 del citato D.Lgs. 163/06 che ha previsto che dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale,



tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dal citato D.Lgs. 82/2005.

Visto l'articolo 9, comma 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (mille proroghe), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, con cui è stato differita al 1° luglio 2014 la decorrenza dell'obbligo previsto dal soprarichiamato articolo 6 bis, comma 1, del D.lgs 163/06.

Visto l'articolo 6-bis, comma 3 del citato D.Lgs n. 163/06 il quale prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verifichino il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Visto l'articolo 6-bis, comma 4 del citato D.Lgs n. 163/06 il quale prevede che i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice siano tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità.

Visto l'articolo 38, comma 1 lett. l) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 secondo cui sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Considerata l'esigenza di attuare il meccanismo di interoperabilità per acquisire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici le informazioni sulle comunicazioni telematiche del "prospetto informativo disabili" che vengono effettuate dagli operatori economici a norma della richiamata legge 12 marzo 1999, n.68, secondo le modalità dettagliate col Decreto ministeriale 2 novembre 2010, e detenute dai c.d. "servizi di collocamento mirato" originariamente istituiti presso le Province.

Ritenuto che si renda possibile utilizzare ai fini del controllo degli adempimenti sopra citati la banca dati delle comunicazioni del "prospetto informativo disabili" in possesso del Ministero, la cui modalità telematica è stata obbligatoriamente istituita con il citato Decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Visto l'articolo 7, comma 3 del citato D.Lgs. n. 163/06, il quale prevede che "l'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"

Visto il Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 concernente l'istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione.

Vista la direttiva CNIPA del 18 novembre 2005 concernente le "linee guida per la pubblica amministrazione digitale".



[Handwritten signature]

Vista la direttiva DigitPA concernenti le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 che dà attuazione alla Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei dati pubblici.

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Considerato che l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informativi consentono di mettere a disposizione delle diverse amministrazioni uno strumento sempre più efficace nell'attività di monitoraggio e vigilanza nel settore dei contratti pubblici, con la conseguente ottimizzazione del sistema di raccolta delle informazioni.

Tutto quanto sopra visto e considerato,

l'Autorità nazionale anticorruzione (d'ora in avanti ANAC), nella persona del Presidente, Raffaele Cantone, ovvero del suo delegato

e

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (d'ora in avanti MINISTERO) nella persona del Ministro, ovvero del suo delegato

sottoscrivono la presente

CONVENZIONE

Articolo 1

Oggetto della convenzione e finalità

1. Con la presente convenzione le parti intendono regolare lo scambio delle informazioni di cui sono titolari e che si rendono necessarie per rispondere a specifici compiti assegnati dalla normativa vigente, attraverso l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi.
2. Nell'ambito della medesima convenzione le parti regolano altresì lo scambio di informazioni, nel rispetto degli obiettivi del piano di *e-government* volti ad assicurare la condivisione, l'integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, nonché per la finalità di favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi.



Articolo 2

Forme di collaborazione e cooperazione

1. Le forme di collaborazione tra l'ANAC ed il MINISTERO attengono, in particolare, allo scambio delle informazioni necessarie all'adempimento dei rispettivi compiti,

R

AM

così come stabiliti dalla normativa in vigore per quanto attiene l'implementazione del sistema AVCpass con i dati conoscitivi in ordine al "prospetto informativo disabili" di cui agli obblighi previsti dall'articolo 38, comma 1, lett. i, del d.lgs 163/2006, da parte degli operatori economici che partecipano agli appalti pubblici.

2. La cooperazione inter-istituzionale si attua mediante procedimenti ed iniziative coordinate che assicurino l'interscambio di dati ed informazioni e realizzino un reciproco vantaggio, ai fini anche di favorire l'interoperabilità e la cooperazione tra le strutture pubbliche in termini di prevenzione e accertamento di fenomeni distorsivi, promozione e diffusione delle *best practices*, miglioramento dei servizi, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche e contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

Articolo 3

Dati ed informazioni oggetto di condivisione (set di dati, modalità di accesso alle banche dati, modalità di trattamento dei dati e soggetti abilitati all'accesso etc...)

1. Un apposito Gruppo Tecnico Operativo, costituito ai sensi del successivo art. 5 comma 2 si incaricherà di definire:
 - l'analisi delle esigenze informative di dettaglio;
 - l'analisi delle modalità, anche informatiche, cui si potrà ricorrere per soddisfare le stesse
 - gli approfondimenti necessari e lo svolgimento di ogni iniziativa volta a definire i contenuti di dettaglio della convenzione attuativa;
 - le regole organizzative e tecniche per l'accesso;
 - la tipologia di accesso telematico utilizzato per la convenzione;
 - i livelli di servizio.
2. Gli elaborati del Gruppo Tecnico Operativo entreranno a far parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 4

Impegni assunti dai soggetti sottoscrittori

1. Le parti conservano l'esclusiva ed autonoma competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, di rappresentazione e organizzazione dei dati relativi al proprio sistema informativo; le stesse si impegnano a comunicare con adeguato anticipo ogni modifica rilevante apportata ai propri sistemi informativi al fine di consentire gli adeguamenti necessari per assicurare le finalità della presente convenzione.
2. Le parti si impegnano ad assicurare che i dati siano utilizzati per fini non diversi dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi di cui alla presente convenzione, nonché ad assicurare che i dati stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti e pertanto ciascuna delle parti



R

AN

provvederà ad impartire precise istruzioni al responsabile per la conservazione dei dati ed agli addetti al trattamento per l'accesso ai dati stessi ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identificati dalle Amministrazioni con apposito provvedimento.

3. Le parti convengono sulla necessità di condividere le informazioni in reciproco possesso circa le società di ingegneria e le società di professionisti ed, a tal fine, si impegnano ad uno scambio periodico di tali informazioni, incaricando il Gruppo Tecnico Operativo costituito ai sensi del successivo art. 5 di definire le modalità di dettaglio.

Articolo 5

Responsabili dell'attuazione, risorse da impiegare, costi ed oneri

1. L'ANAC indica come responsabile dell'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione il Dott. Stefano Fuligni - Dirigente dell'UPSI - Ufficio Progettazione e Sviluppo, Servizi Informatici e Gestione del Portale dell'ANAC;
il MINISTERO indica come responsabile dell'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione il Dott. Lorianò Bigi - Dirigente della Divisione Sistemi informativi e innovazione tecnologica;
2. Le parti istituiscono un Gruppo Tecnico Operativo, composto da n. 2 rappresentanti dell'ANAC e da n. 2 rappresentanti di MINISTERO che curerà la predisposizione del progetto di interoperabilità, ponendo altresì in essere ogni iniziativa necessaria a garantire la regolare attuazione di quanto previsto nella convenzione. Il Gruppo Tecnico Operativo svolgerà le attività cui è preposto in forma gratuita, essendo tali attività ricomprese tra quelle istituzionalmente previste a carico degli uffici.
Fanno parte del Gruppo Tecnico Operativo, con funzioni di coordinamento, i responsabili dell'attuazione della convenzione, di cui al precedente comma.
I responsabili dell'attuazione si relazionano con gli Uffici delle rispettive Amministrazioni al fine di fornire periodicamente agli stessi gli elementi conoscitivi utili al monitoraggio della fase attuativa della convenzione.
3. La Convenzione avviene senza oneri economici per le amministrazioni coinvolte, così come previsto dall'art. 58 comma 2 del Codice di Amministrazione Generale.

Articolo 6

Modifiche della convenzione

1. Durante il primo anno di esercizio, le parti verificheranno la funzionalità del sistema di interoperabilità e valuteranno le eventuali modifiche da apportare.
2. Le parti potranno definire con successivi accordi eventuali variazioni o correttivi alle modalità di cooperazione oggetto della convenzione che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge e/o sopravvenute prescrizioni di DigitPA e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. Per sopravvenute esigenze organizzative o cambiamenti legislativi, gli elaborati di cui al precedente articolo 3 comma 2 potranno essere modificati sia per quanto attiene al tipo dei dati, che alle modalità di trasmissione, a seguito e sulla base del lavoro del Gruppo Tecnico Operativo, validato dai responsabili dell'attuazione, di cui al precedente articolo 5, senza necessità di rivedere la presente convenzione. Tali modifiche saranno oggetto di comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, ove previsto.

Articolo 7

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata in mancanza di disdetta scritta di una delle parti, da comunicare almeno entro sei mesi dalla data di scadenza.
2. Condizione necessaria ai fini dell'esercizio della disdetta di cui al precedente comma 1 è che, a seguito di sopravvenute disposizioni normative, lo scambio informativo non sia più necessario per l'espletamento dei compiti istituzionali delle parti.

Articolo 8

Composizione delle controversie

1. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
2. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il Gruppo Tecnico Operativo ove costituito. In caso di mancato raggiungimento di accordo si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Articolo 9

Sicurezza delle informazioni e privacy

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente convenzione e nel sistema informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

Roma, lì 25/09/2015



RF *Am*

Allegati facenti parte integrante la presente Convenzione:

- nomina responsabile ANAC attuazione convenzione
- nomina responsabile Ministeriale attuazione convenzione

.....

.....

**Autorità nazionale
anticorruzione**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Angela Lorella Di Gioia



**Ministero del lavoro e delle
politiche sociali**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Paolo Pennesi

